

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: **Concessione congedi di cui all'art. 42 D. Lgs. 151/2001, ex art. 4 comma 2 Legge 08/03/2000 n. 53 mese di Agosto 2025.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Dirigente della UOC Gestione Risorse Umane, del Dirigente UOC Controllo di Gestione e del Dirigente UOC Contabilità Bilancio e Finanze in riferimento alla spesa contenuta nel “visto contabile” e nella “nota allegata”;

DETERMINA

1. di concedere un periodo di congedo per assistenza a persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 2 Legge n. 53/2000 e dell'art. 42 comma 5 D. Lgs. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 119/2011 ai dipendenti istanti di cui all'allegato **A** del mese di *Agosto 2025*, parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di dare atto del possesso dei requisiti verificato e riconosciuto, a favore dei dipendenti istanti di cui all'allegato **A** *Agosto 2025*, che è parte integrante e sostanziale della presente determina;
3. di corrispondere, per l'effetto, ai dipendenti aventi diritto, l'indennità di cui all'art. 42 comma 5-ter del D. Lgs. 151/2001, per tutta la durata del periodo di congedo accordato come esplicitato nell'allegato **A**, parte integrante e sostanziale della presente determina;



4. di dare atto che il congedo é coperto da contribuzione ed è utile ai fini del trattamento di quiescenza, esclusi gli effetti relativi al trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità;
5. di precisare che il mantenimento del diritto ai predetti permessi è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali sono concessi, restando a carico del dipendente l'obbligo di segnalare le eventuali intervenute variazioni;
6. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art. 3-ter del D. Lgs..502/1992 e ss.mm.ii..

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento

Legge 104/92 art. 33

Legge 53/2000 art. 4

D.Lgs. 151/2001 Art. 42

D. Lgs. 119/2011

Circolare Inpdap n. 2/2002

Circolare Inpdap n. 30/2003

Circolare Inpdap n. 31/2004

Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2012

Motivazione:

Con apposite istanze acquisite agli atti come risulta dal prospetto: “Allegato A Agosto 2025” parte integrante e sostanziale della presente determina i dipendenti, identificati con il numero di matricola anch’esso individuabile nel richiamato prospetto, hanno formulato richiesta di poter fruire del congedo ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 2 Legge n. 53/2000 e dell’art. 42 comma 5 D. Lgs. 151/2001, per prestare assistenza al proprio familiare con disabilità con necessità di sostegno intensivo secondo quanto normato dall’art. 3 comma 3 della L.104/92.

Il prospetto “Allegato A Agosto 2025” individua per ciascun richiedente le articolazioni delle giornate e dei periodi richiesti. Al fine di riscontrare le singole richieste avanzate si è provveduto a verificare, per ciascuna singola istanza, la presenza delle condizioni poste dalla normativa in materia ed in particolare dall’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 che recita quanto segue: *”Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 Dicembre 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 Dicembre 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 Dicembre 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo*



il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo". Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 42 del D. Lgs. 151/2001 durante il periodo di congedo, ciascuno dei richiedenti ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione; l'indennità e la contribuzione spettano fino ad un importo complessivo massimo che in base al vigente indice ISTAT, per l'anno 2024, è pari ad € 56.586.00 per il congedo di durata annuale. Il periodo di congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del dipendente ed è frazionabile a giorni, settimane o mesi. Il termine assoluto dei due anni contempla nella sua durata anche quei congedi non retribuiti richiesti in virtù dell'art. 4 comma 2 della L. 53/2000 e concessi per gravi e documentati motivi familiari.

I permessi sono concessi a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria, salvo che venga richiesta dai sanitari della struttura ospitante la presenza di un soggetto per prestare assistenza.

Per quanto rappresentato "in diritto" e dato atto che per ciascuna richiesta avanzata dai dipendenti istanti sono state verificate le situazioni "di fatto" regolarmente acquisite agli atti e conservate presso l'ufficio scrivente, tutte accordabili in quanto supportate dalla documentazione allegata a ciascuna singola istanza dalla quale risulta attuale il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del congedo in oggetto, si ravvisa il dovere di riconoscere il diritto alla fruizione del congedo di cui all'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001, a favore dei dipendenti elencati nel prospetto "Allegato A Agosto 2025".

Esito dell'istruttoria:

1. di concedere un periodo di congedo per assistenza a persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 2 Legge n. 53/2000 e dell'art. 42 comma 5 D. Lgs. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 comma 1 del D.



- Lgs. 119/2011 ai dipendenti istanti di cui all'allegato A del mese di *Agosto 2025*, parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di dare atto del possesso dei requisiti verificato e riconosciuto, a favore dei dipendenti istanti di cui all'allegato A *Agosto 2025*, che è parte integrante e sostanziale della presente determina;
 3. di corrispondere, per l'effetto, ai dipendenti aventi diritto, l'indennità di cui all'art. 42 comma 5-ter del D. Lgs. 151/2001, per tutta la durata del periodo di congedo accordato come esplicitato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determina;
 4. di dare atto che il congedo è coperto da contribuzione ed è utile ai fini del trattamento di quiescenza, esclusi gli effetti relativi al trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità;
 5. di precisare che il mantenimento del diritto ai predetti permessi è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali sono concessi, restando a carico del dipendente l'obbligo di segnalare le eventuali intervenute variazioni;
 6. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
 8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art. 3-ter del D. Lgs..502/1992 e ss.mm.ii..
 - 7.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

[x] INTEGRALE

Dott. Paolo Pierella

Responsabile del Procedimento

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

“Allegato A *Agosto 2025* congedi” – Prospetto mensile riepilogativo dei richiedenti il congedo straordinario, aventi diritto alla fruizione nei termini indicati nel documento istruttorio della presente determina.

